

Bruxelles, 14 marzo 2019 (OR. en)

7456/19

Fascicolo interistituzionale: 2018/0247(COD)

ELARG 8 COWEB 46 CFSP/PESC 213 RELEX 258 FIN 233 CADREFIN 150 CODEC 670 POLGEN 49 MIGR 33

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	7210/19
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (prima lettura)
	Orientamento generale parziale

I. <u>INTRODUZIONE</u>

1. Il 14 giugno 2018 la <u>Commissione</u> ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)¹ a titolo della rubrica 6 ("Vicinato e resto del mondo") del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027.

7456/19 ini/PNT/am 1 RELEX 2A **IT**

¹ Docc. 10184/18 + ADD 1 + ADD 2.

2. Conformemente alla proposta della Commissione, l'IPA III mira ad aiutare i beneficiari ad adottare e attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari rispettino i valori dell'Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione futura ad essa. L'IPA III garantisce la continuità con l'IPA II (che copre il periodo 2014-2020) e la complementarità con altri strumenti (segnatamente strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale) e politiche (es. migrazione e cambiamenti climatici) dell'Unione. La dotazione finanziaria proposta per l'IPA III nel periodo 2021-2027 ammonta a 14 500 000 000 EUR (a prezzi correnti).

II. **LAVORI NELLE ALTRE ISTITUZIONI**

- 3. Al Parlamento europeo il fascicolo è stato assegnato alla commissione per gli affari esteri (AFET), con José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE, ES) e Knut Fleckenstein (S& D, DE) come correlatori. Il progetto di relazione presentato dai correlatori è stato adottato dalla commissione AFET il 4 febbraio 2019 ed è ora in attesa di adozione da parte della sessione plenaria del Parlamento europeo del 25-28 marzo 2019.
- 4. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere nella plenaria del 12 dicembre 2018².
- 5. Il Comitato delle regioni ha adottato il proprio parere nella sessione plenaria del 5-6 dicembre 2018³.

7456/19 **RELEX 2A** IT

ini/PNT/am

2

² Doc. 15601/18.

³ Doc. 15622/18.

III. LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

- 6. La proposta è stata presentata inizialmente dalla Commissione al <u>Gruppo "Allargamento e paesi impegnati nei negoziati di adesione all'UE" (COELA)</u> il 3 luglio 2018. Dopo la prima discussione generale del 10 luglio 2018, il COELA ha esaminato la proposta in una serie riunioni successive sotto la presidenza austriaca, durante la quale i negoziati hanno registrato considerevoli progressi. Una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori è stata trasmessa al COREPER il 19 dicembre 2018⁴.
- 7. I lavori sono proseguiti sotto la presidenza rumena con una serie di riunioni del COELA nel febbraio e nel marzo 2019 per discutere le questioni ancora in sospeso e rivedere ulteriormente il testo per tenere conto delle preoccupazioni espresse dalle delegazioni. In particolare, sono state apportate modifiche in relazione alle questioni della trasparenza e dell'inclusività del processo decisionale in seno al comitato IPA al fine di garantire che siano fornite informazioni adeguate agli Stati membri e che il loro coinvolgimento e gli orientamenti strategici trovino sufficiente riscontro. Per quanto riguarda il processo di programmazione IPA, l'obiettivo è stato garantire che l'assistenza ai beneficiari sia tanto flessibile quanto prevedibile e premi i risultati, tenendo conto al contempo delle esigenze dei beneficiari meno efficienti, e che possa essere modulata in caso di significativa regressione o persistente assenza di progressi da parte dei beneficiari nei settori interessati dall'approccio che prevede di dare la "priorità alle questioni fondamentali".
- 8. Si osservi che il regolamento proposto fa parte del pacchetto di proposte collegate al QFP 2021-2027 e dipende pertanto dagli esiti di tali negoziati orizzontali. In attesa, l'importo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è messo fra parentesi quadre nel testo che figura in allegato alla presente nota. Anche le disposizioni di natura orizzontale appaio fra parentesi quadre e sono escluse dall'orientamento generale parziale proposto, in attesa di ulteriori progressi sul QFP: riguardano l'obiettivo generale delle spese del bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima (considerando 13), la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri e nei paesi terzi (considerando 23) e il tasso di cofinanziamento dell'Unione (articolo 9, paragrafo 2).

7456/19 ini/PNT/am 3
RELEX 2A IT

· Doc. 13332/18

⁴ Doc. 15532/18.

- 9. Anche alcune altre parti della proposta appaiono fra parentesi quadre. Riguardano principalmente riferimenti ad atti giuridici ancora in fase di discussione (come il regolamento NDICI e il regolamento CTE), per cui potrebbe essere necessario un aggiornamento alla fine dei negoziati. Alcune disposizioni sono strettamente legate a disposizioni di altri atti giuridici e dovrebbero essere rispecchiate in questo testo in una fase successiva, una volta completate le discussioni su tali atti. Questo vale in particolare per l'articolo 11 (e i corrispondenti considerando 27 e 28) e l'articolo 17.
- 10. Il 13 marzo 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il testo di compromesso della presidenza. A seguito di tale discussione, la presidenza ha accettato di introdurre nel testo alcune modifiche aggiuntive, segnatamente ai considerando 6 ter e 13, all'articolo 7 bis, paragrafo 5, e all'allegato I⁵. Dalla discussione è emerso che il testo di compromesso della presidenza costituisce una solida base per giungere a un orientamento generale parziale.

IV. CONCLUSIONI

11. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a raggiungere, nella sessione del 19 marzo 2019, l'orientamento generale parziale sul testo che figura nell'allegato alla presente nota. L'orientamento generale parziale costituirà il mandato per i negoziati futuri con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

7456/19 ini/PNT/am 4
RELEX 2A IT

⁵ Tali modifiche sono sottolineate nell'allegato alla presente nota.

2018/0247 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)⁶

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 231/2014⁹ scade il 31 dicembre 2020. Per assicurare l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione, è opportuno garantire il mantenimento di un quadro di riferimento per la pianificazione e la prestazione dell'assistenza esterna.

7456/19 ALLEGATO

ini/PNT/am

5

Le modifiche alla proposta della Commissione nel presente documento sono indicate in *grassetto corsivo* e con [...], mentre le modifiche rispetto alla versione precedente del testo sono anche <u>sottolineate</u>.

⁷ GU C del , pag. .

⁸ GU C del, pag...

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

- (2) Gli obiettivi di uno strumento di preadesione sono sostanzialmente diversi dagli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione, essendo lo scopo di tale strumento quello di preparare i beneficiari elencati nell'allegato I alla futura adesione all'Unione e sostenere il loro processo di adesione. Risulta pertanto indispensabile disporre di uno strumento specifico a sostegno dell'allargamento, assicurandone al contempo la complementarità con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione, in particolare con gli obiettivi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI).
- L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si impegna a promuovere tali valori può domandare di diventare membro dell'Unione. Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione può diventare membro solo allorché abbia dimostrato di rispettare i criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 (i "criteri di Copenaghen") e a condizione che l'Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, inclusa l'adesione agli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria.

- (4) Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ciascun beneficiario è valutato in base ai propri meriti. La valutazione dei progressi compiuti e l'individuazione delle carenze mirano a fornire incentivi e orientamenti ai beneficiari elencati nell'allegato I perché portino avanti le ambiziose riforme necessarie. Affinché la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un forte impegno a rispettare il principio della "priorità alle questioni fondamentali" Il progressi verso l'adesione dipendono dal rispetto dei valori dell'Unione da parte di ciascun richiedente e dalla capacità di ciascun richiedente di realizzare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione.
- (5) La politica di allargamento dell'Unione è un investimento per la pace, la sicurezza e la stabilità in Europa *e consente all'Unione di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali*. Essa fornisce *altresì* maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell'Unione e dei paesi che desiderano aderirvi. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.
- (5 bis) Far propri i valori europei fondamentali e impegnarsi a difenderli è una scelta, ed è essenziale per tutti i partner che aspirano a diventare membri dell'UE. L'Unione attende pertanto dai partner che si facciano carico dei valori europei, impegnandosi pienamente a rispettarli, e perseguano con vigore le riforme necessarie, nell'interesse dei loro cittadini, tra cui il progressivo allineamento alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, segnatamente su questioni in cui sono in gioco importanti interessi comuni, quali le misure restrittive e il contrasto delle minacce ibride.

L'approccio che prevede di dare la "priorità alle questioni fondamentali" stabilisce un collegamento tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali con le altre due dimensioni fondamentali del processo di adesione: la governance economica – che consiste in una maggiore attenzione allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività – e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione. Ciascuna delle tre questioni fondamentali è di cruciale importanza per i processi di riforma dei paesi candidati e candidati potenziali e affronta le principali preoccupazioni dei cittadini.

- (6) Nella sua comunicazione "*Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE europea per i Balcani occidentali*"¹¹, la Commissione europea ha ribadito la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'UE, decisa e fondata sul merito. Si tratta di un forte messaggio di incoraggiamento per tutti i Balcani occidentali e una dimostrazione dell'impegno dell'UE nei confronti del loro futuro europeo.
- (6 bis) Nella dichiarazione di Sofia e nel programma delle priorità di Sofia per l'UE e i Balcani occidentali, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro inequivocabile sostegno alla prospettiva europea dei Balcani occidentali nonché il loro impegno ad accelerare il miglioramento delle vite dei cittadini in materia di connettività e di sicurezza, basandosi sugli aspetti pertinenti della comunicazione della Commissione adottata il 6 febbraio 2018. Le azioni previste nel quadro del presente regolamento dovrebbero contribuire a sostenere l'attuazione di tali impegni.
- (6 ter) Il Consiglio europeo ha concesso lo status di paese candidato all'Albania, all'Islanda¹², al Montenegro, alla Repubblica di Macedonia del Nord, alla Serbia e alla Turchia. Ha confermato la prospettiva europea dei Balcani occidentali. Fatte salve le posizioni riguardo allo status o eventuali decisioni future che il Consiglio europeo o il Consiglio dovranno adottare, coloro che godono di una tale prospettiva europea ma a cui non è stato concesso lo status di paese candidato possono essere considerati candidati potenziali ai soli fini del presente regolamento.

COM(2018) 65 final, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1551783739865&uri=CELEX:52018DC0065.

Nel marzo 2015 il governo islandese ha chiesto all'UE di non considerare più l'Islanda un paese candidato, senza tuttavia ritirare ufficialmente la domanda di adesione del paese.

- (7) L'assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza si concentri principalmente sull'obiettivo di aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione. L'assistenza dovrebbe inoltre sostenere i principi e i diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali¹³.
- (7 bis) Poiché le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale sono elementi essenziali del processo di allargamento, [...] l'assistenza dovrebbe anche continuare a sostenere gli sforzi prodigati dai beneficiari elencati nell'allegato I per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione. Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro sviluppo economico e sociale e la governance economica e costituire la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l'attuazione dello sviluppo regionale, dello sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali, [...] dello sviluppo dell'economia e della società digitali, nonché la promozione della ricerca e dell'innovazione, anche [...] nel contesto dell'iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali.
- (7 ter) Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alla creazione di nuove opportunità per i giovani, compresi i giovani professionisti, assicurando nel contempo che ciò contribuisca allo sviluppo socioeconomico dei beneficiari elencati nell'allegato I. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento dovrebbe inoltre mirare a contrastare la fuga di cervelli.
- (8) L'Unione dovrebbe fornire sostegno alla transizione verso l'adesione a vantaggio dei beneficiari elencati nell'allegato I sulla base dell'esperienza dei suoi Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe essere imperniata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri nel processo di riforma.

_

Il pilastro europeo dei diritti sociali, solennemente proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017.

- ([...] 8 bis) Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, e il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione, restano sfide chiave nella maggior parte dei beneficiari elencati nell'allegato I e sono essenziali perché i beneficiari si avvicinino all'Unione e successivamente assumano pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento dovrebbe affrontare quanto prima i requisiti posti nei confronti dei beneficiari elencati nell'allegato I.
- ([...] 8 ter) In conformità del principio della democrazia partecipativa, la Commissione dovrebbe incoraggiare il controllo parlamentare, in ciascuno dei beneficiari elencati nell'allegato I.
- (9) Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l'Unione e i beneficiari elencati nell'allegato I in materia di sicurezza è fondamentale per affrontare in modo efficace ed efficiente i problemi della sicurezza e del terrorismo.
- (10) È essenziale intensificare ulteriormente la cooperazione *internazionale e regionale* in materia di migrazione, anche *consolidando in misura maggiore le capacità di* gestione delle frontiere *e della migrazione*, garantendo l'accesso alla protezione internazionale, condividendo le informazioni pertinenti, [...] rafforzando i controlli alle frontiere e proseguendo il nostro impegno [...] *volto a lottare contro* la migrazione *irregolare*, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.
- (10 bis) Le capacità di comunicazione dei beneficiari elencati nell'allegato I dovrebbero essere potenziate al fine di garantire il sostegno dell'opinione pubblica a favore dei valori dell'UE e la comprensione degli stessi, nonché dei benefici e degli obblighi derivanti da un'eventuale adesione all'Unione, affrontando nel contempo la disinformazione.

- (13) I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'obiettivo generale che prevede che il [25%] della spesa del bilancio dell'UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell'ambito del presente programma dovrebbero destinare il [...] [16%] della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione.
- (14) Le azioni intraprese a titolo del presente strumento dovrebbero sostenere l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in quanto programma universale, alla cui realizzazione l'UE e i suoi Stati membri si sono pienamente impegnati e che tutti i beneficiari elencati nell'allegato I hanno approvato.
- (15) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria, per il periodo di applicazione, che deve costituire l'importo privilegiato di riferimento, ai sensi del [riferimento da aggiornare opportunamente in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria¹⁵] per il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso della procedura annuale di bilancio.

Ouesto obiettivo sarà oggetto di ulteriori discussioni nel contesto del regolamento IPA III, in base all'esito delle discussioni orizzontali nel contesto del QFP sugli obiettivi in materia di clima globali.

Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L'accordo è disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=urisery:OJ.C .2013.373.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2013:373:TOC.

- (16) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza e la complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero altresì rafforzare il coordinamento a livello locale, garantendo che gli Stati membri possano partecipare in modo informato a tutto il processo di programmazione ed esercitare più efficacemente il loro ruolo nell'ambito del comitato IPA. Il ruolo della società civile dovrebbe essere rafforzato sia nell'ambito dei programmi attuati tramite enti governativi sia nella sua qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza dell'Unione.
- (17) Le priorità d'azione per conseguire gli obiettivi nei pertinenti settori che riceveranno sostegno in virtù del presente regolamento dovrebbero essere definite in un quadro di programmazione elaborato dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027 in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato I, sulla scorta del [...] quadro politico in materia di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio nonché delle [...] esigenze specifiche dei beneficiari, in linea con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento e tenendo in debito conto le pertinenti strategie nazionali. Il quadro di programmazione dovrebbe individuare i settori da sostenere attraverso l'assistenza e stabilire una dotazione indicativa per ciascun settore di sostegno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima.

- (18) È nell'interesse dell'Unione assistere i beneficiari elencati nell'allegato I nell'impegno di riforma in vista dell'adesione all'Unione. L'assistenza dovrebbe essere gestita ponendo un forte accento sui risultati e la sua portata e intensità dovrebbero differire a seconda dei risultati dei beneficiari, anche incentivando il loro impegno e i loro progressi nell'attuazione delle riforme, in particolare nei settori dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, del rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione, nonché dello sviluppo economico e della competitività [...] .

 Analogamente, l'assistenza dovrebbe garantire prevedibilità ed equilibrio tra i beneficiari, tenendo conto della loro situazione, delle loro esigenze e delle loro capacità specifiche, nonché del sostegno fornito a titolo degli strumenti precedenti.
- (18 bis) Qualora, sulla base di indicatori pertinenti, si osservi una significativa regressione o una persistente mancanza di progressi da parte di un beneficiario elencato nell'allegato I nei settori interessati dall'approccio che prevede di dare la "priorità alle questioni fondamentali", la portata e l'intensità dell'assistenza dovrebbero essere modulate di conseguenza, fatti salvi i poteri del Consiglio di adottare misure restrittive in seguito a una decisione sull'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, conformemente all'articolo 215 del TFUE, e la facoltà della Commissione di sospendere i pagamenti o l'attuazione delle convenzioni di finanziamento conformemente al regolamento finanziario.
- (18 ter) Per consentire agli Stati membri di fornire orientamenti strategici adeguati in seno al comitato IPA, la Commissione dovrebbe valutare annualmente l'attuazione del quadro di programmazione IPA, descrivendo le modalità di attuazione dell'approccio basato sui risultati e dell'approccio basato sulla quota equa e sui risultati. Tale valutazione dovrebbe includere anche lo stato di avanzamento riguardo al livello di finanziamento per ciascun obiettivo e per ciascun beneficiario elencato nell'allegato I. Dovrebbe inoltre consentire al comitato IPA di disporre di informazioni adeguate e fornire orientamenti in merito alla modulazione della portata e dell'intensità dell'assistenza.

- (19) Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari elencati nell'allegato I dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari. Tale passaggio dovrebbe essere annullato in settori strategici e programmatici specifici nel caso in cui un beneficiario elencato nell'allegato I non rispetti gli obblighi pertinenti e non amministri i fondi dell'Unione conformemente alle norme, ai principi e agli obiettivi stabiliti. L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione.
- (20) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione, quali Orizzonte Europa, Erasmus, Europa creativa o il meccanismo per collegare l'Europa. Ove pertinente, è quindi opportuno garantire la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria.
- (21) Al fine di ottimizzare l'impatto degli interventi combinati per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe essere in grado di contribuire alle azioni previste da altri programmi, a condizione che il contributo non copra gli stessi costi.
- (22) I finanziamenti a titolo del presente regolamento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale dei programmi Erasmus, la cui attuazione dovrebbe essere conforme al regolamento Erasmus¹⁶.

Nuovo regolamento Erasmus.

- Al presente regolamento si dovrebbero applicare le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e fissano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, strumenti finanziari, sostegno al bilancio, fondi fiduciari, strumenti finanziari e garanzie di bilancio e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. [Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri e nei paesi terzi, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione europea.]
- (24) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine. è opportuno valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, così come i finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
- (25) L'Unione dovrebbe continuare ad applicare norme comuni per l'attuazione delle azioni esterne. Le norme e le procedure per l'attuazione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna sono stabilite dal regolamento (UE) [NDICI] del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno adottare disposizioni dettagliate supplementari per affrontare le situazioni specifiche, in particolare per i settori della cooperazione transfrontaliera, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.

- (26) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali, a livello, ad esempio, di diritti umani, democrazia, buona governance, sicurezza e stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, così come di migrazione irregolare e delle sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, rispettando al contempo il principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia per i cittadini che per i beneficiari elencati nell'allegato I, ottimizzando in tal modo i fondi dell'UE disponibili per i suoi interventi di azione esterna.
- Il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) dovrebbe, sulla scorta dei risultati raggiunti dal suo predecessore, costituire un pacchetto finanziario integrato in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri strumenti finanziari a livello mondiale, anche ai beneficiari elencati nell'allegato I.

 La governance delle operazioni realizzate a titolo del presente regolamento dovrebbe continuare ad essere garantita dal quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.
- (28) La garanzia per le azioni esterne dovrebbe sostenere le operazioni previste dall'EFSD+, mentre l'IPA III dovrebbe contribuire a soddisfare il fabbisogno relativo alle operazioni destinate ai beneficiari elencati nell'allegato I, ivi compresi i finanziamenti e le passività riguardanti i prestiti erogati nel quadro dell'assistenza macrofinanziaria.]
- (29) È importante garantire che i programmi di cooperazione transfrontaliera siano attuati in modo coerente con il quadro di riferimento costituito dai programmi di azione esterna e dal regolamento sulla cooperazione territoriale. Nel presente regolamento è opportuno stabilire disposizioni specifiche in materia di cofinanziamento.

- (30) I piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui all'articolo 8 costituiscono programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. I piani d'azione annuali o pluriennali consistono in una serie di misure raggruppate in un unico documento.
- In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del (31)Consiglio¹⁷ (il " regolamento finanziario"), al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio¹⁹, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio²⁰ e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio²¹, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure [...] proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità, *comprese* le [...] frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire [...] i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²². In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

7456/19 ini/PNT/am 17
ALLEGATO RELEX 2A

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, [...] all'EPPO *rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939* e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. I beneficiari elencati nell'allegato I sono inoltre tenuti a comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità e le frodi che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e a tenerla al corrente dell'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie. Per garantire l'allineamento con le buone prassi invalse negli Stati membri, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate per via elettronica, tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione.

[(32) [...]

- È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni e le strutture specifiche di gestione indiretta con i beneficiari elencati nell'allegato I e l'attuazione dell'assistenza allo sviluppo rurale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al [regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²³]. All'atto di stabilire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, è opportuno tener conto degli insegnamenti tratti dalla gestione e dall'attuazione dell'assistenza preadesione passata. Tali condizioni uniformi dovrebbero essere modificate se gli sviluppi lo rendono necessario.
- (34) È opportuno che il comitato istituito a norma del presente regolamento sia competente per gli atti giuridici e gli impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1085/2006²⁴, ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2014 nonché per l'attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio²⁵.
- (35) Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il [...] [[...] ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

7456/19 ini/PNT/am 19
ALLEGATO RELEX 2A

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma "strumento di assistenza preadesione" ("IPA III").

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme dell'assistenza dell'Unione e le regole di erogazione di tale assistenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applica la seguente definizione:

"cooperazione transfrontaliera": la cooperazione tra gli Stati membri [...] e i beneficiari elencati nell'allegato I *di cui all'[articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CTE*²⁶*J*, tra due o più beneficiari elencati nell'allegato I o tra i beneficiari elencati nell'allegato I e i paesi e territori elencati nell'allegato I del [regolamento NDICI] [...].

_

²⁶ COM(2018) 374 final – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno.

Articolo 3

Obiettivi dell'IPA III

- 1. L'obiettivo generale dell'IPA III è aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I ad adottare e attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari rispettino i valori dell'Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione *futura* all'Unione, contribuendo in tal modo alla loro stabilità, sicurezza e prosperità.
- 2. Gli obiettivi specifici dell'IPA III sono i seguenti:
 - a) rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia[...] e il rispetto dei diritti umani[...] e delle libertà fondamentali [...]; ciò comprende, in particolare, il sostegno alla riforma del sistema giudiziario, il rafforzamento della sicurezza e la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, il rispetto del diritto internazionale, un contesto favorevole alla società civile, il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze e la promozione della parità di genere, nonché il sostegno volto a migliorare la gestione della migrazione, ivi compresa la gestione delle frontiere e la lotta contro la migrazione illegale;
 - b) consolidare l'efficienza della pubblica amministrazione e sostenere le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli;
 - c) definire le norme, gli standard, le politiche e le prassi dei beneficiari elencati nell'allegato I in linea con quelli dell'Unione e rafforzare *la cooperazione regionale*, la riconciliazione e i rapporti di buon vicinato, nonché i contatti interpersonali e la comunicazione *strategica*;
 - d) rafforzare lo sviluppo economico e sociale, *con particolare attenzione ai giovani*, anche aumentando la connettività *in tutte le sue dimensioni* e lo sviluppo regionale, lo sviluppo agricolo e rurale e le politiche sociali e occupazionali, rafforzare la tutela dell'ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e sviluppare l'economia e la società digitali;

- e) sostenere la cooperazione territoriale, [...] compresa la cooperazione transfrontaliera, transnazionale, marittima e interregionale.
- 3. Conformemente agli obiettivi specifici, le priorità tematiche per fornire assistenza secondo le esigenze e le capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I figurano all'allegato II. Le priorità tematiche per la cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I figurano all'allegato III. Ciascuna di tali priorità tematiche può contribuire alla realizzazione di uno o più obiettivi specifici.

Articolo [...] 3 bis

Disposizioni comuni a più programmi

- 1. Nell'attuazione del presente regolamento, saranno garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con altri settori dell'azione esterna dell'Unione, con altre politiche e altri programmi pertinenti dell'Unione, nonché la coerenza politica nell'ambito dello sviluppo.
- 2. Il [regolamento NDICI] si applica alle attività attuate a titolo del presente regolamento, laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento.
- 3. L'IPA III contribuisce alle azioni previste dal regolamento [[...] Erasmus²⁷]. Il [regolamento (UE) Erasmus] si applica all'utilizzo di tali fondi. A tal fine, il contributo dell'IPA III è inserito nel documento unico di programmazione [...] di cui al paragrafo 7 dell'articolo 11 del [regolamento NDICI] e adottato secondo le procedure stabilite in tale regolamento. Il documento di programmazione contiene un importo indicativo minimo da assegnare alle azioni previste dal regolamento [Erasmus].

_

²⁷ COM(2018) 367 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport" e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013.

- 4. L'assistenza nel quadro dell'IPA III può essere fornita *anche* per il tipo di azioni previste nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione²⁸, del Fondo sociale europeo Plus²⁹ e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale³⁰.
- 5. Il [FESR]³¹ contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I e gli Stati membri. Tali programmi e misure sono adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 16. L'importo del contributo a titolo dell'IPA-[...] *cooperazione transfrontaliera* è determinato a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del [regolamento CTE]. I programmi IPA-CBC sono gestiti in conformità del [regolamento CTE].
- 6. L'IPA III può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale stabiliti e attuati a norma del [regolamento CTE], tenendo conto, se del caso, delle strategie macro-regionali e delle strategie dei bacini marittimi, a cui partecipano i beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento.
- 7. Se opportuno, altri programmi dell'Unione possono contribuire alle azioni istituite nell'ambito del presente regolamento, a norma dell'articolo 8, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. Il presente regolamento può inoltre contribuire alle misure istituite nell'ambito di altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni deve indicare quali norme saranno applicabili.

_

²⁸ COM(2018) 372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

²⁹ COM(2018) 382 final Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

COM(2018) 392 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

COM(2018) 372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

8. In situazioni debitamente giustificate e al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione, oppure per promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può decidere di estendere l'ammissibilità dei programmi d'azione e delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, a paesi, territori e regioni altrimenti non ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 [...], qualora il programma o la misura da attuare abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.

Articolo [...] 3 ter

Bilancio

- 1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'IPA III nel periodo 2021-2027 è di [14 500 000 000 EUR a prezzi correnti].
- 2. L'importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per finanziare [...] *misure di sostegno* per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, *conformemente all'articolo 20 del [regolamento NDICI]*[...].

CAPO II

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Articolo 6

Quadro politico e principi generali

- 1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è fornita conformemente al [...] quadro della politica di allargamento quale definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio [...] e agli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari elencati nell'allegato I, e tiene conto delle [...] risoluzioni del Parlamento europeo, delle comunicazioni della Commissione e delle comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza pertinenti [...]. La Commissione garantisce la coerenza tra l'assistenza e il quadro della politica di allargamento.
- 2. I programmi e le azioni di cui al presente regolamento, *volti a perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3*, integrano *le seguenti priorità orizzontali:* [...] cambiamenti climatici, [...] tutela dell'ambiente e [...] parità di genere e, se del caso, tengono conto delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile³², per promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente.
- 2 bis. La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, contribuisce all'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell'assistenza, anche mettendo a disposizione, mediante banche dati web, informazioni sul volume e sulla destinazione dell'assistenza, nonché garantendo che i dati siano paragonabili e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati.

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals en

- 3. La Commissione e gli Stati membri cooperano nel garantire la coerenza e si impegnano per evitare la duplicazione tra l'assistenza fornita nell'ambito dell'IPA III e le altre forme di assistenza fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti (*BEI*), in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, *anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale*, e per armonizzare le politiche e le procedure, in particolare i principi internazionali di efficacia dello sviluppo³³. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche *e tempestive*, scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza e riunioni inclusive mirate al coordinamento dell'assistenza, *anche a livello locale*, e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione [...].
- 3 bis. In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura, ove opportuno, che le parti interessate dei beneficiari elencati nell'allegato I, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali, siano debitamente consultate e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e monitoraggio dei programmi.
- 4. La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, adotta inoltre le iniziative necessarie per garantire il coordinamento e la complementarità con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni, le istituzioni finanziarie e le agenzie internazionali e i donatori non UE.

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

CAPO III

ESECUZIONE

Articolo 7

Quadro di programmazione dell'IPA

- 1. Per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, *paragrafo 2, e delle priorità tematiche di cui agli allegati II e III*, l'assistenza nell'ambito dell'IPA III si basa su un quadro di programmazione dell'IPA definito dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione.
- 2. Il quadro di programmazione dell'IPA *è elaborato in conformità del quadro politico e dei principi generali di cui all'articolo 6 e* tiene debitamente conto delle pertinenti strategie nazionali e politiche settoriali.
- 2 bis. Il quadro di programmazione dell'IPA comprende l'assegnazione indicativa dei fondi dell'Unione per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo il caso, e per anno, e prevede un margine per affrontare l'emergere di nuove esigenze, fatta salva la possibilità di combinare l'assistenza che contribuisce al conseguimento dei diversi obiettivi specifici.

[...]

[...] 2 ter. Il quadro di programmazione dell'IPA comprende gli indicatori per la valutazione dei progressi per quanto riguarda il conseguimento dei risultati attesi definiti in conformità degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tali indicatori sono coerenti con gli indicatori di cui all'allegato IV.

- [...] *2 quater.* Fatto salvo il paragrafo 4, la Commissione adotta il quadro di programmazione dell'IPA mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla procedura d'esame del comitato di cui all'articolo 16.
- 2 quinquies. La Commissione effettua una valutazione annuale dell'attuazione del quadro di programmazione dell'IPA alla luce dell'evoluzione del quadro politico di cui all'articolo 6 e sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2 ter. Tale valutazione comprende anche lo stato degli stanziamenti impegnati e previsti per ciascun beneficiario e le modalità con cui è stato attuato l'approccio basato sulla quota equa e sui risultati di cui all'articolo 7 bis. Tale valutazione è presentata al comitato di cui all'articolo 16.
- 2 sexies. Sulla base di tale valutazione, la Commissione può proporre una revisione del quadro di programmazione dell'IPA, se del caso, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 quater. Il quadro di programmazione dell'IPA può essere riesaminato anche dopo la valutazione intermedia e può essere, se del caso, riveduto.
- 4. Il quadro di programmazione relativo alla cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri è adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del [regolamento CTE].

Articolo 7 bis

Assistenza ai beneficiari, valutazione dei risultati e quota equa

- 1. L'assistenza ai beneficiari elencati nell'allegato I è decisa nel quadro delle misure di attuazione di cui all'articolo 8.
- 2. L'assistenza è mirata e adeguata alla specifica situazione dei beneficiari elencati nell'allegato I, tenuto conto degli sforzi ancora necessari per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Conformemente al principio della "quota equa", occorre tenere altresì conto delle esigenze e delle capacità di tali beneficiari al fine di evitare un livello di assistenza sproporzionatamente basso rispetto ad altri beneficiari.
- 3. L'assistenza mira a garantire il compimento di progressi da parte di tutti i beneficiari e differisce in portata e intensità in base ai loro risultati, in particolare per quanto riguarda l'impegno e i progressi nell'attuazione delle riforme, nonché alle loro esigenze.
- 4. Ai fini della valutazione dei risultati dei beneficiari elencati nell'allegato I e della decisione in merito all'assistenza da fornire, particolare attenzione è rivolta agli sforzi compiuti nei settori dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione, così come dello sviluppo economico e della competitività.
- 5. In caso di significativa regressione o persistente assenza di progressi da parte di un beneficiario elencato nell'allegato I nei settori di cui al paragrafo 4, misurati mediante gli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter, la portata e l'intensità dell'assistenza sono modulate di conseguenza, in linea con il paragrafo 1, anche riducendo <u>la proporzionalità e reindirizzando</u> i fondi, in forme che dovrebbero evitare l'esigenza di compromessi quanto al sostegno per migliorare la situazione dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, compreso il sostegno alla società civile e, se del caso, la cooperazione con le autorità locali. Dove i progressi sono ripresi, anche l'assistenza viene modulata di conseguenza in linea con il paragrafo 1 per fornire ulteriore sostegno a tali sforzi.

Articolo 8

Misure e metodi di attuazione

- 1. L'assistenza a titolo dell'IPA III è attuata in regime di gestione diretta o di gestione indiretta in conformità al regolamento finanziario attraverso i piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui al titolo II, capo III del [regolamento NDICI]. *I piani d'azione e le misure sono adottati tramite atti di esecuzione conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 16.* Il titolo II, capo III del [regolamento NDICI] si applica al presente regolamento ad eccezione dell'articolo 24, paragrafo 1 [persone ed entità ammissibili].
- 2. Ai sensi del presente regolamento, i piani d'azione possono essere adottati per periodi di durata non superiore a sette anni.

Articolo 9

Cooperazione transfrontaliera

- 1. Un importo non superiore al 3% della dotazione finanziaria viene indicativamente assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I e gli Stati membri, in linea con le loro esigenze e priorità.
- 2. Il tasso di cofinanziamento dell'Unione a livello di ciascuna priorità non è superiore all'[85%] della spesa ammissibile di un programma di cooperazione transfrontaliera. Per l'assistenza tecnica, il tasso di cofinanziamento dell'Unione è pari al 100%.
- 3. Il livello di prefinanziamento per la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri ammonta al 50% dei primi tre impegni di bilancio a favore del programma [...].
- 4. Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera vengano annullati in conformità dell'articolo 12 del [regolamento CTE], il sostegno a titolo del presente regolamento destinato al programma annullato ancora disponibile può essere utilizzato per finanziare altre azioni ammissibili a norma del presente regolamento.

CAPO IV

AMMISSIBILITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 10

Ammissibilità al finanziamento a titolo dell'IPA III

- 1. [...] La partecipazione alle gare d'appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate dal presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali e regionali e a tutte le altre persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno dei seguenti paesi e, nel caso delle persone giuridiche, che vi hanno effettivamente sede:
 - a) gli Stati membri, i beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento, le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e i paesi contemplati dall'allegato I del [regolamento NDICI] e
 - b) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna. L'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e dei paesi ammissibili a norma del presente regolamento. La Commissione decide in merito all'accesso reciproco previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione.

CAPITOLO V

[EFSD+ E GARANZIE DI BILANCIO

Articolo 11

Strumenti finanziari e garanzia per le azioni esterne

1. I beneficiari elencati nell'allegato I sono ammissibili al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e alla garanzia per le azioni esterne di cui al titolo II, capo IV del [regolamento NDICI]. A tal fine l'IPA III contribuisce alla dotazione della garanzia per le azioni esterne di cui all'articolo 26 del [regolamento NDICI] in misura proporzionale agli investimenti effettuati a vantaggio dei beneficiari elencati nell'allegato I.]

CAPO VI

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 12

Monitoraggio, revisione contabile, valutazione e protezione degli interessi finanziari dell'Unione

- 1. Al presente regolamento si applica [l'articolo 31 del [regolamento NDICI] per quanto riguarda il monitoraggio [...] e la rendicontazione [...]. La relazione annuale di cui all'[articolo 31, paragrafo 5, del regolamento NDICI] contiene altresì le informazioni riguardanti gli impegni e i pagamenti per ciascuno strumento (IPA, IPA II e IPA III).
- 2. Gli indicatori utilizzati per monitorare l'attuazione dell'IPA III e i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato IV del presente regolamento.

- 3. Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri, gli indicatori sono quelli di cui all'articolo 33 del [regolamento CTE].
- 4. Oltre agli indicatori di cui all'allegato IV, il quadro di valutazione dei risultati dell'assistenza a titolo dell'IPA III tiene conto anche delle relazioni sull'allargamento.
- 4 bis. La Commissione riferisce ogni anno al comitato di cui all'articolo 16 in merito all'attuazione finanziaria del presente regolamento. In tale relazione figurano:
 - a) gli importi impegnati;
 - b) gli importi dei contratti;
 - c) gli importi pagati;
 - d) la dotazione degli impegni per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3;
 - e) gli importi dei contratti per tipo di beneficiario (ad esempio, le agenzie degli Stati membri, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni della società civile);
 - f) gli importi dei contratti per strumento di esecuzione del bilancio (ad esempio sovvenzioni, finanziamenti misti, sostegno al bilancio).
- 4 ter. Le informazioni sul volume e sulla destinazione dell'assistenza contenute nella relazione annuale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sono disponibili in banche dati web.
- 4 quater. [L'articolo 32 del regolamento NDICI] relativo alla valutazione intermedia e finale si applica mutatis mutandis.
- 5. Oltre ad applicare l'articolo 129 del regolamento finanziario relativo alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, nel quadro della gestione indiretta, i beneficiari elencati nell'allegato I sono inoltre tenuti a comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità e le frodi che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e a tenerla al corrente dell'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie. La comunicazione va effettuata per via elettronica, tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Articolo 15

Adozione di ulteriori modalità di applicazione

1. Le disposizioni specifiche che stabiliscono le condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture da istituire in preparazione all'adesione e l'assistenza allo sviluppo rurale, sono adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16.

[...]

Articolo 16

Comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato *per lo strumento di assistenza preadesione* (il "comitato [...] *IPA III*"). Si tratta di un comitato ai sensi del [...] regolamento (UE) n. 182/2011 [...].
- 1 bis. Il comitato IPA III assiste la Commissione fornendo orientamenti strategici per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 alla luce della valutazione annuale fornita dalla Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, e all'articolo 12, paragrafo 4 bis.
- 1 ter. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 1 quater. Il regolamento interno del comitato IPA III prevede termini adeguati per offrire ai membri del comitato tempestive ed effettive opportunità, nella fase iniziale, di esaminare i progetti di atti di esecuzione e di esprimere la loro posizione, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 182/2011.
- Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
- 3. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato *IPA III* in relazione alle questioni riguardanti la BEI.
- 4. Il comitato IPA III assiste la Commissione ed è altresì competente per gli atti e impegni giuridici a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e del regolamento 231/2014 e per l'attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006.
- 5. Il comitato IPA III non è competente per il contributo a Erasmus+ di cui all'articolo [...] *3 bis*, paragrafo 3.

Articolo 17

Informazione, comunicazione e pubblicità

[...]

- [34]. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
- 2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul presente regolamento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
- 3. Questioni di sicurezza o sensibilità politiche locali possono rendere opportuno o necessario limitare le attività di comunicazione e visibilità in alcuni paesi o regioni per determinati periodi. In tali casi, i destinatari e gli strumenti, prodotti e canali da utilizzare nella promozione di una determinata azione vengono determinati caso per caso, in consultazione e in accordo con l'Unione. Se serve un intervento rapido per rispondere a una crisi imprevista, non è necessario produrre immediatamente un piano di comunicazione e visibilità completo. In queste situazioni, tuttavia, il sostegno dell'Unione deve comunque essere adeguatamente indicato sin dall'inizio.]

_

NDICI.

Tali disposizioni devono essere allineate al testo finale degli articoli 36 e 37 del regolamento

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento n. 231/2014 [IPA II] e del regolamento (CE) n. 1085/2006 [IPA], che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura. A tali azioni si applica il titolo II, capo III, del [regolamento NDICI], in precedenza regolamento n. 236/2014, ad eccezione dell'articolo 24, paragrafo 1.

2. La dotazione finanziaria dell'IPA III può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra l'IPA III e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, l'IPA II, così come ogni attività concernente la preparazione del programma successore relativo all'assistenza preadesione.

3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...] [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I

Albania
Bosnia-Erzegovina
Islanda
Kosovo*
Montenegro
Serbia
Turchia
[] <u>Repubblica di</u> Macedonia del nord

-

7456/19 ini/PNT/am 40 ALLEGATO I RELEX 2A **T**

^{*} Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

ALLEGATO II

Priorità tematiche per l'assistenza

L'assistenza può, se del caso, riguardare le seguenti priorità tematiche, *anche mediante la cooperazione regionale*:

- a) garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche e delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: istituire sistemi giudiziari indipendenti, depoliticizzati, responsabili ed efficienti che prevedano sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, promuovere la cooperazione giudiziaria e procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni, nonché l'accesso alla giustizia; [...]; promuovere e tutelare i diritti umani, compresi la promozione della parità di genere e i diritti dei minori, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi le minoranze nazionali, i rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali [...], garantendo un clima sicuro, che favorisca l'esercizio incontrastato della libertà di espressione e l'indipendenza dei media.
- a bis) rafforzare le capacità per far fronte alle sfide connesse alla migrazione. Gli interventi in tale settore mirano a: condividere le informazioni pertinenti, nonché assicurare la creazione di solidi sistemi di protezione delle frontiere, di gestione dei flussi migratori e di lotta alla migrazione illegale, [...] nonché per la fornitura di protezione internazionale a coloro che ne hanno diritto;

- a ter) potenziare la capacità di garantire la sicurezza. Gli interventi in tale settore mirano a: sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, il traffico di armi leggere e di piccolo calibro, il traffico di migranti, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; sostenere un impegno rafforzato con l'Unione in materia di lotta al terrorismo e alla radicalizzazione;
- a quater) rafforzare le capacità di comunicazione strategica, anche informando i cittadini in merito alle riforme necessarie per soddisfare i criteri di adesione all'UE. Gli interventi in questo settore mirano a sostenere l'ulteriore sviluppo di mezzi di comunicazione indipendenti e pluralistici e dell'alfabetizzazione mediatica e servono, tra l'altro, come mezzo per aumentare la resilienza dello Stato e della società alla disinformazione e ad altre forme di minacce ibride;
- b) procedere alla riforma delle pubbliche amministrazioni in linea con *i principi di buona governance, in particolare* i principi della pubblica amministrazione. Gli interventi mirano a: consolidare i quadri di riferimento della riforma della pubblica amministrazione, *anche nel settore degli appalti pubblici*; migliorare la pianificazione strategica e l'elaborazione di politiche e normative inclusive e basate su elementi concreti; aumentare la professionalizzazione e la depoliticizzazione del servizio pubblico, introducendo e adottando principi meritocratici; promuovere la trasparenza e la responsabilità; migliorare la qualità e l'erogazione dei servizi, anche attraverso l'uso di adeguate procedure amministrative e di servizi amministrativi online (eGovernment) basati sui bisogni dei cittadini; rafforzare la gestione delle finanze pubbliche e l'elaborazione di statistiche affidabili:
- c) raggiungere gli standard dell'Unione nell'economia, compresa un'economia di mercato funzionante, e [...] rafforzare la governance di bilancio ed economica. Gli interventi mirano a: sostenere la partecipazione alla realizzazione del programma di riforme economiche (ERP) e la cooperazione sistematica con le istituzioni finanziarie internazionali per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della politica economica; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e di sostenere i progressi verso la creazione di un'economia di mercato funzionante in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione;

- c bis) rafforzare le relazioni di buon vicinato, la stabilità regionale e la cooperazione reciproca, anche promuovendo le relazioni interpersonali e sostenendo iniziative costruttive;
- d) rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace e affrontare le situazioni che precedono o seguono le crisi, anche attraverso l'attivazione di sistemi di allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di conflitto; [...] la riconciliazione e l'adozione di misure idonee a consolidare la pace e la fiducia e potenziare le capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD);
- e) **potenziare le capacità delle organizzazioni della società civile** e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali, dei beneficiari elencati nell'allegato I e promuovere il collegamento in rete a tutti i livelli tra le organizzazioni stabilite nell'Unione e quelle dei beneficiari elencati nell'allegato I, consentendo loro di avviare un dialogo efficace con gli operatori pubblici e privati;
- f) **promuovere l'allineamento di norme** ivi comprese le norme in materia di aiuti di Stato standard, politiche e prassi **dei paesi partner** a quelli dell'Unione;
- f bis) promuovere la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze. Gli interventi in tale settore mirano a creare un ambiente più favorevole al rispetto dei diritti delle donne e delle ragazze e conseguire miglioramenti reali e tangibili in materia di parità di genere, anche garantendo l'integrità fisica e psicologica di donne e ragazze, promuovendo i loro diritti economici e sociali e rafforzando la loro voce e partecipazione, tra l'altro mediante il sostegno al bilancio di genere e alla raccolta di dati disaggregati per sesso e età;

- (g) rafforzare l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori culturali e creativi. Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere la parità di accesso ai servizi di istruzione e assistenza della prima infanzia e all'istruzione primaria e secondaria, migliorando l'insegnamento delle competenze di base; innalzare i livelli d'istruzione, contrastare la fuga di cervelli, ridurre l'abbandono scolastico precoce e consolidare la formazione degli insegnanti; sviluppare i sistemi dell'istruzione e formazione professionale (IFP) e promuovere i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, per agevolare la transizione verso il mercato del lavoro, anche per le persone con disabilità; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore e della ricerca; incoraggiare le attività che prevedono il coinvolgimento degli ex studenti; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e sostenere gli investimenti nell'istruzione inclusiva e in infrastrutture di formazione accessibili, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione non segregativa, anche ricorrendo a tecnologie digitali accessibili;
- h) **promuovere l'occupazione di qualità e l'accesso al mercato del lavoro.** Gli interventi in tale settore mirano a: contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani (in particolare quelli che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o di formazione (NEET)), le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati. Saranno adottate misure in grado di incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l'applicazione efficace delle norme e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro su tutto il territorio nazionale. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere *e ai giovani*, la promozione dell'occupabilità e della produttività, l'adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l'impiego e gli ispettorati del lavoro;

- promuovere la protezione e l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. i) Gli interventi in tale settore mirano a modernizzare i regimi di previdenza sociale per fornire una protezione efficace, efficiente e adeguata in tutte le fasi della vita della persona, promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella familiare e di prossimità, stimolare l'inclusione sociale, promuovere le pari opportunità e affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà. Gli interventi in tale settore mirano inoltre a integrare le comunità emarginate quali i rom; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, [...] sul colore, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sul credo, sull'opinione politica o di qualunque altro genere, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sulla proprietà, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare l'accesso a servizi economicamente abbordabili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza della prima infanzia, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l'assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale;
- j) promuovere sistemi di trasporto intelligenti, sostenibili, inclusivi e sicuri ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete, investendo in progetti che apportano un elevato valore aggiunto [...] *europeo*. Gli investimenti dovrebbero essere classificati in ordine di priorità in base alla loro rilevanza per i collegamenti TEN-T con l'UE e al contributo che possono dare alla mobilità sostenibile, alla riduzione delle emissioni e dell'impatto sull'ambiente e alla sicurezza dei trasporti, in sinergia con le riforme promosse dal trattato che istituisce una Comunità dei trasporti;
- j bis) rafforzare la sicurezza e la diversificazione energetiche. Gli interventi in tale settore mirano ad aumentare l'efficienza e la produzione energetiche nonché a diversificare i paesi fornitori e le rotte;
- k) migliorare il contesto del settore privato e la competitività delle imprese, compresa la specializzazione intelligente, in quanto principali motori di crescita, creazione di posti di lavoro e coesione. Sarà data priorità a progetti che migliorano il contesto imprenditoriale;

- nei sistemi di ricerca e innovazione, nella mobilità e nei programmi di sovvenzione atti a promuovere il principio dell'eccellenza scientifica, nella connettività digitale, nella fiducia e nella sicurezza digitali, nelle competenze digitali e negli aspetti digitali dell'imprenditorialità, nonché nelle infrastrutture di ricerca, creando un contesto favorevole alla digitalizzazione, e promuovere il lavoro in rete e la collaborazione. Gli interventi in questo settore mirano inoltre alla creazione di poli di eccellenza nella ricerca e nell'innovazione al fine di contrastare la fuga dei ricercatori.
- m) **contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare** e alla conservazione di sistemi agricoli diversificati ed efficienti in comunità rurali dinamiche e nello spazio rurale;
- n) tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, affrontare il degrado ambientale e arrestare la perdita di biodiversità, promuovere la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi terrestri e marini e delle risorse naturali rinnovabili, investire nella gestione idrica e dei rifiuti e nella gestione sostenibile delle sostanze chimiche, promuovere l'efficienza delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili e sostenere la transizione verso economie verdi e circolari, contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, consolidare la resilienza ai cambiamenti climatici e promuovere la governance e la comunicazione in materia di azione per il clima e l'efficienza energetica. Lo strumento IPA III promuove politiche intese a favorire il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio efficiente nell'impiego delle risorse, sicura e sostenibile e a rafforzare la resilienza alle catastrofi così come la prevenzione di queste ultime e le capacità di far fronte e di reagire ad esse; [...]

- (i...] collaborare con i beneficiari elencati nell'allegato I per l'uso pacifico dell'energia nucleare nel campo della sanità, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, garantendo il pieno rispetto dei più elevati standard internazionali ; sostenere le azioni volte a ovviare alle ripercussioni di eventuali incidenti radiologici sulla popolazione locale e a migliorare le loro condizioni di vita; promuovere la gestione delle conoscenze, la formazione e l'educazione nei settori connessi al nucleare;
- p) incrementare la capacità del settore agroalimentare e della pesca di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato nonché di allinearsi gradualmente alle norme e agli standard dell'Unione, perseguendo al contempo obiettivi economici, sociali e ambientali nel quadro di un equilibrato processo di sviluppo territoriale delle zone rurali e delle zone costiere.

ALLEGATO III

Priorità tematiche per l'assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I

Al fine di promuovere relazioni di buon vicinato, favorire l'integrazione dell'Unione e promuovere lo sviluppo socioeconomico, [...] l'assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I può, se del caso, trattare le seguenti priorità tematiche:

- a) promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera; iniziative locali congiunte per l'occupazione; servizi di informazione e consulenza e attività di formazione congiunta; la parità di genere; le pari opportunità; l'integrazione delle comunità di immigranti e di gruppi vulnerabili; investimenti nei servizi pubblici per l'impiego; investimenti a sostegno dei servizi sanitari e sociali pubblici;
- b) proteggere l'ambiente e promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti, la prevenzione e la gestione dei rischi mediante, tra l'altro, azioni congiunte per la tutela ambientale; la promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, del coordinamento della pianificazione dello spazio marittimo, dell'uso efficiente delle risorse e dell'economia circolare, delle fonti di energia rinnovabili e della transizione verso un'economia verde, a basse emissioni di carbonio, sicura e sostenibile; *il miglioramento della gestione idrica e dei rifiuti,* la promozione di investimenti per far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi così come la prevenzione delle catastrofi e le capacità di far fronte e di reagire ad esse;
- c) promuovere trasporti sostenibili e migliorare le infrastrutture pubbliche, anche mediante la riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso ai trasporti, alle reti e ai servizi digitali, e investire in sistemi e servizi transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e di smaltimento dei rifiuti;

- d) promuovere l'economia e la società digitali, anche diffondendo la connettività digitale, lo sviluppo dei servizi amministrativi online (eGovernment), la fiducia e la sicurezza digitali, così come le competenze digitali e gli aspetti digitali dell'imprenditorialità;
- e) incoraggiare il turismo e valorizzare il patrimonio culturale e naturale;
- f) investire nella gioventù, nell'istruzione e nelle competenze mediante, tra l'altro, lo sviluppo e l'attuazione di iniziative comuni nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, di sistemi ed infrastrutture di formazione a sostegno di attività comuni a favore dei giovani;
- g) promuovere la governance locale e regionale e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali;
- h) rafforzare la competitività, il contesto imprenditoriale e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, il commercio e gli investimenti mediante, tra l'altro, la promozione ed il sostegno dell'imprenditorialità, in particolare delle piccole e medie imprese, lo sviluppo di mercati locali transfrontalieri e l'internazionalizzazione;
- i) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e le tecnologie digitali mediante, tra l'altro, la promozione della condivisione delle risorse umane, lo sviluppo di capacità nei sistemi di ricerca e innovazione, la mobilità e i programmi di sovvenzione atti a promuovere il principio dell'eccellenza scientifica e le strutture per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

ALLEGATO IV

Elenco degli indicatori chiave di rendimento

Il seguente elenco di indicatori chiave di rendimento viene utilizzato per aiutare a misurare il contributo dell'Unione al conseguimento *degli* obiettivi specifici *dell'IPA III*:

- 1. Indicatore composito³⁵ [...] sui *progressi compiuti dai beneficiari elencati nell'allegato I* in settori fondamentali dei criteri [...] politici (tra cui, democrazia, Stato di diritto (organi giudiziari, lotta contro la corruzione e lotta contro la criminalità organizzata) e dei diritti [...] *fondamentali, compresa la libertà dei media, nonché sulle relazioni di buon vicinato*) (fonte: Commissione europea).
- 2. [...] *Progressi compiuti dai beneficiari elencati nell'allegato I* per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione (fonte: Commissione europea).
- 3. Indicatore composito [...] sui *progressi compiuti dai beneficiari elencati nell'allegato I per quanto riguarda l'allineamento all'acquis* dell'UE (fonte: Commissione europea).
- 4. Indicatore composito [...] sui *progressi compiuti dai beneficiari elencati nell'allegato I* per quanto riguarda i settori fondamentali dei criteri economici (economia di mercato funzionante e concorrenza) (fonte: Commissione europea).
- 5. Spese pubblica per la previdenza sociale (in percentuale del PIL) (fonte: OIL) o tasso di occupazione (fonte: statistiche [...] *ufficiali*).
- 6. Divario digitale tra i beneficiari e la media dell'UE (fonte: Commissione europea, indice DESI).
- 7. Punteggio relativo alla distanza dalla frontiera (Doing Business) (fonte: BM).

_

I tre indicatori compositi sono elaborati dalla Commissione europea sulla base delle relazioni sull'allargamento, che a loro volta attingono informazioni da molteplici fonti indipendenti.

- 8. Intensità di energia misurata in termini di energia primaria e PIL (fonte: EUROSTAT).
- 9. Riduzione o eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra (Kt di equivalente CO2) grazie al sostegno dell'UE.

[...]

Se opportuno, gli indicatori sono disaggregati in base al [...] genere.